



Comune di Avio

**DISCIPLINARE
PER L'ASSEGNAZIONE ED UTILIZZO
ALLE ASSOCIAZIONI, CIRCOLI, SOCIETA'
SPORTIVE, DELLE BACHECHE DI
PROPRIETA' COMUNALE DA UTILIZZARE
PER L'INFORMAZIONE DELLE ATTIVITA'
ISTITUZIONALI DEI SOGGETTI
BENEFICIARI**

Approvato con deliberazione giuntale n. 14 dd. 04.02.2020

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Modalità di assegnazione

Art. 3 – Criteri di assegnazione

Art. 4 – Oneri finanziari e durata

Art. 5 – Modifica dell'assegnazione

Art. 6 – Oneri di gestione e manutenzione

Art. 7 – Decadenza

Art. 8 – Responsabilità

Art. 9 – Limiti

Art. 10 – Modifica della soggettività dell'assegnatario

Art. 11 – Controversie

Art. 12 – Disposizioni finali

Art. 13 – Efficacia delle disposizioni

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare regola l'assegnazione e l'uso delle bacheche di proprietà del Comune di Avio collocate in spazi pubblici. Il disciplinare ha lo scopo di ottimizzare l'uso del patrimonio pubblico, al fine di facilitare l'accesso della cittadinanza all'informazione e comunicazione locale mediante assegnazione di bacheche ad associazioni, circoli, società sportive senza scopo di lucro che svolgono la loro attività sul territorio comunale.
2. L'Amministrazione comunale può riservarsi l'utilizzo di alcune bacheche per l'informazione istituzionale e per le proprie attività.

Art. 2
Modalità di assegnazione

1. La richiesta per l'assegnazione delle bacheche deve essere presentata presso l'Ufficio protocollo del Comune di 1° maggio al 31 maggio di ogni anno.
2. L'Amministrazione comunale, verificata la regolarità delle domande presentate, redigerà l'elenco dei soggetti ammessi e provvederà all'assegnazione delle bacheche entro il 30 giugno di ogni anno. La bacheca si intende assegnata dal 1° luglio.
3. Tenuto conto degli spazi a disposizione, non sarà assegnata più di una bacheca allo stesso soggetto.

Art. 3
Criteri di assegnazione

1. L'assegnazione delle bacheche avverrà tenuto conto dei seguenti criteri generali:
 - numero degli iscritti/soci;
 - numero dei soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività istituzionale del richiedente;
 - rilevanza territoriale dell'attività svolta, con particolare riguardo all'incidenza della collaborazione nello svolgimento di attività promosse dall'Amministrazione comunale;
 - capacità di saper valorizzare le risorse collettive esistenti nell'ambito delle attività istituzionali organizzate dai soggetti richiedenti.
2. Nel caso in cui, anche a seguito di verifica, le richieste siano superiori alla disponibilità degli spazi, sarà data priorità alle associazioni di carattere sociale, culturale o ricreativo e alle società sportive senza scopo di lucro che abbiano:
 - una propria sede costituita, riconosciuta, riconoscibile e attiva in Avio;
 - n. 1 (uno) rappresentante sul posto eletto o indicato secondo gli statuti delle organizzazioni medesime;
 - il maggior numero di iscritti e/o associati residenti;

- che non dispongano già di alcuna bacheca nel territorio.
- 3. Il Comune interpellerà formalmente il soggetto risultato primo in graduatoria assegnando il termine di dieci giorni per confermare l'istanza con l'avvertimento che, la mancata risposta nel termine assegnato, equivale a rinuncia della posizione acquisita e conseguente cancellazione dalla graduatoria.
- 4. Il Comune provvede altresì all'assegnazione delle bacheche rimaste disponibili secondo l'ordine di graduatoria delle domande rimaste inevase.

Art. 4 **Oneri finanziari e durata**

1. Le bacheche sono assegnate a titolo gratuito previo deposito cauzionale, che verrà restituito al termine del periodo della concessione, di euro 50,00 (cinquanta) per la durata di anni uno.
2. E' ammesso il rinnovo dell'assegnazione delle bacheche al soggetto uscente.
3. Il deposito cauzionale potrà essere introitato dal Comune in caso di mancato adempimento degli oneri di gestione e manutenzione di cui al successivo articolo 6.

Art. 5 **Modifica dell'assegnazione**

1. L'autorizzazione all'uso è valida unicamente per il periodo per cui viene concessa e per lo spazio ed il luogo esattamente indicati nella stessa da parte dall'Amministrazione comunale.
2. Il Comune di Avio, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento il provvedimento di assegnazione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 6 **Oneri di gestione e manutenzione**

1. L'assegnatario dovrà compiere tutte le attività a mantenere la bacheca in buono stato compresa la pulizia nonché piccoli interventi manutentivi, ed a restituirla all'Amministrazione comunale concedente nell'originario stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
2. Sono a carico del Comune le riparazioni delle bacheche di sua proprietà deteriorate da terzi.
3. Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi agli obblighi previsti dal presente disciplinare, l'Amministrazione comunale concedente potrà provvedere direttamente addebitandone i costi al primo.

4. E' vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l'originaria struttura ed estetica delle bacheche, pena la revoca dell'autorizzazione.
5. E' vietata la cessione dell'autorizzazione, pena la revoca della stessa.
6. La modifica dello scopo sociale del soggetto assegnatario, legittimerà l'Amministrazione comunale a revocare l'autorizzazione.
7. L'assegnatario non potrà utilizzare la bacheca per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

Art. 7 Decadenza

1. Il soggetto assegnatario di uno spazio, che non provvede all'utilizzo della bacheca con affissione di materiale nuovo per 120 (centoventi) giorni consecutivi, perde il diritto all'assegnazione per l'anno successivo.

Art. 8 Responsabilità

1. Il soggetto assegnatario risponde del contenuto del materiale esposto nelle bacheche senza che alcuna responsabilità possa essere imputata al Comune.
2. Ai fini dell'art. 8 delle presenti disposizioni, tutto il materiale affisso dovrà recare la data di affissione.

Art. 9 Limiti

1. Durante il periodo elettorale l'affissione di materiale nelle bacheche è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.

Art. 10 Modifica della soggettività dell'assegnatario

1. In caso di cessazione e/o scioglimento di attività e di rinuncia all'uso della bacheca, l'assegnatario dovrà farsi carico dell'immediata restituzione delle chiavi al Comune di Avio.
2. In caso di fusione di due o più soggetti assegnatari, ognuno di questi deve comunicare entro quindici giorni l'avvenuta fusione con conseguente decadenza dell'assegnazione precedente da parte di tutti i soggetti interessati.
3. Il nuovo soggetto nato dalla fusione, ha il diritto di richiedere l'assegnazione della bacheca in deroga agli articoli 2 e 3.
In seguito a tale comunicazione il Comune provvede tempestivamente alla riassegnazione di una delle bacheche originariamente assegnate, al nuovo soggetto previa presentazione di una nuova richiesta di assegnazione.
4. In caso di scissione di un soggetto assegnatario in più soggetti autonomi, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a darne comunicazione al Comune, presentando contestualmente eventuale nuova richiesta di assegnazione.

5. Qualora non siano disponibili bacheche non assegnate in numero sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la bacheca originariamente autorizzata si riassegna per sorteggio oppure si assegna ad uso congiunto qualora tutti i soggetti richiedenti presentino domanda in tal senso.

Art. 11
Controversie

1. Ogni controversia sull'utilizzo delle bacheche dovrà essere preventivamente oggetto di confronto tra l'Amministrazione comunale e i soggetti assegnatari nel rispetto dei principi di partecipazione del procedimento amministrativo.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Per tutti i casi che non vengono regolati dal seguente disciplinare sarà compito del Comune valutare eventuali richieste e relative autorizzazioni di bacheche o spazi, in base ai principi delle leggi vigenti e del pubblico decoro.
2. L'Amministrazione comunale si riserva l'assegnazione delle bacheche in riferimento al singolo caso specifico nella trasparenza dei criteri oggettivi adottati.

Art. 13
Efficacia delle disposizioni

1. Il presente disciplinare entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.